

Comune di Castagnole delle Lanze

Provincia di Asti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 15-03-2022

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetti passivi e responsabili del pagamento
- Art. 4 Esenzioni
- Art. 5 Determinazione della misura dell'imposta
- Art. 6 Versamento dell'imposta
- Art. 7 Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi
- Art. 8 Destinazione del gettito
- Art. 9 Disposizioni in materia di accertamento
- Art. 10 Sanzioni tributarie e ravvedimento
- Art. 11 Sanzioni amministrative non tributarie
- Art. 12 Rimborsi e interessi
- Art. 13 Funzionario responsabile
- Art. 14 Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 15 Tutela dei dati personali
- Art. 16 Disposizioni transitorie
- Art. 17 Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", disciplina l'imposta di soggiorno istituita con delibera del Consiglio Comunale n. del nel Comune di Castagnole delle Lanze.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Castagnole delle Lanze come definite, in linea di principio, dalla legge regionale in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico – alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del D.L. 50/2017, agriturismi, strutture di turismo rurale.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3
Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica non residente nel Comune, che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5 ter dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Castagnole delle Lanze.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento:
 - a) minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
 - c) i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
 - e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
2. Le esenzioni previste ai punti "b", "d", "e" e "f" sono subordinate alla presentazione della dichiarazione direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione.
3. In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.
4. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione periodica prevista dall'articolo 7.

Art. 5 Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune, fino a un massimo di n. 3 pernottamenti consecutivi.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 3 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno si è effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
4. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 6

Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per € fuori campo applicazione IVA");
 - b) utilizzo di apposito bollettario.

Art. 7

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
 - b) versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno e oggetto di comunicazione periodica, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
 - c) il versamento deve avvenire:
 - sul conto corrente di tesoreria intestato a questo Comune;
 - tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
 - tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) presentare entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente utilizzando il modello predisposto dal Comune. La comunicazione deve essere presentata a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata oppure mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune;
 - e) conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

- f) sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
- g) in caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.
- h) a decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.
- i) i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Art. 8

Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, in particolare per la creazione di uno sportello di informazione per i turisti, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3. I soggetti, diversi dal Comune, che utilizzano i fondi destinati sono tenuti a presentare una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati, oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati dalla Giunta stessa. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati.
4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati.

Art. 9

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019, in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di

accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 10

Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dal suddetto articolo e nelle modalità previste dall'art. 51 del Regolamento generale delle Entrate.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere effettuato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Art. 11

Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente di cui all'articolo 7 del presente regolamento;
 - b) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'art. 7, comma 2, lettera d).
2. Per le violazioni previste dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la Legge n. 689/1981.

Art. 12
Rimborso e interessi

1. Ai fini del rimborso applicano le disposizioni dell'articolo 15 del Regolamento delle Entrate.
2. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta nella misura del tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13
Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario Responsabile a cui sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale dell'Imposta.

Art. 14
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 15
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 16
Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2022, si intendono riferiti agli adempimenti previsti nell'articolo 7 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del D.L. 34/2020.
2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante PEC o a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti. Entro i termini di cui all'articolo 233 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 17

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.
2. In sede di prima applicazione il presente regolamento e le relative tariffe entrano in vigore a far data dal 01.06.2022.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.